REGOLAMENTO (CEE) N. 2792/86 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 2855/85 per quanto concerne le modalità di applicazione del modello di formulario di dichiarazione da utilizzare negli scambi di merci all'interno della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 678/85 del Consiglio, del 18 febbraio 1985, relativo alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci all'interno della Comunità (1), in particolare l'articolo 17,

visto il regolamento (CEE) n. 679/85 del Consiglio, del 18 febbraio 1985, relativo all'adozione del modello di formulario di dichiarazione da utilizzare negli scambi di merci all'interno della Comunità (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 2791/86 (3) in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2855/85 della Commissione (4) reca disposizioni di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 678/85 e (CEE) n. 679/85; che nell'articolo 12 prevede la possibilità di utilizzare certe tecniche moderne per sostituire la firma manoscritta; che il ricorso a sistemi informatici può anche permettere di sostituire l'apposizione a mano o tramite mezzi meccanici del timbro dell'ufficio doganale con un altro metodo di autentificazione inerente a questi sistemi; che è quindi opportuno tener conto di questa evoluzione tecnica e modificare di conseguenza il suddettó regolamento;

considerando che le prove effettuate su iniziativa della Commissione, da alcune amministrazioni e da operatori economici hanno dimostrato la necessità di modificare il modello del formulario del documento unico e di adeguare le istruzioni relative al suo impiego; che è quindi necessario modificare di conseguenza gli allegati del regolamento (CEE) n. 2855/85;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della circolazione delle merci,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2855/85 è modificato come segue:

1) È inserito il seguente articolo 12 bis:

« *Articolo 12 bis*

Qualora per l'espletamento delle formalità ci si avvale di sistemi informatizzati pubblici o privati che permettono anche la stampa automatica delle dichiarazioni, le autorità competenti degli Stati membri possono prevedere l'autentificazione fatta direttamente da questi sistemi informatizzati in luogo dell'apposizione manuale o meccanica del timbro dell'ufficio doganale e della firma del funzionario competente. »

2) All'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

« Tuttavia, sugli esemplari relativi al transito comunitario (1, 4, 5 e 7) le caselle n. 1, esclusa la sottocasella centrale, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (sottocasella di sinistra) 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 e 56 hanno un fondo verde. »

3) Gli allegati da I a III sono rispettivamente sostituiti dagli allegati da I a III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1986.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

(1) GU n. L 79 del 21. 3. 1985, pag. 1
(2) GU n. L 79 del 21. 3. 1985, pag. 7
(3) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU n. L 274 del 19. 10. 1985, pag. 1.

ALLEGATO I

INDICAZIONE DEGLI ESEMPLARI DEI FORMULARI COM E COM/c DI CUI AGLI ALLEGATI I E III DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 679/85 NEI QUALI I DATI ANNOTATI DEVONO RISULTARE A RICALCO

(A partire dall'esemplare n. 1)

Numero della casella	Numero degli esemplari	Numero della casella	Numero degli esemplari
I. Riquadri per gli interessati			
1	da 1 a 8, salvo la sottocasella centrale: da 1 a 3	33	1ª sottocasella di sinistra: da 1 a 8 altre sottocasselle: da 1 a 3
2	da 1 a 5 (1)	34a	da 1 a 3
3	da 1 a 8	34b	da 1 a 3
4	da 1 a 8	35	da 1 a 8
5	da 1 a 8	37	da 1 a 3
6	da 1 a 8	38	da 1 a 8
7	da 1 a 3	39	da 1 a 8
8	da 1 a 5 (1)	40	da 1 a 5 (1)
9	da 1 a 3	41	da 1 a 3
14	da 1 a 4	44	da 1 a 5 (1)
15	da 1 a 8	46	da 1 a 3
15a	da 1 a 3	47	da 1 a 3
15b	da 1 a 3	48	da 1 a 3
16	1, 2, 3, 6, 7 e 8	49	da 1 a 3
17	da 1 a 8	50	da 1 a 8
17a	da 1 a 3	51	da 1 a 8
17b	da 1 a 3	52	da 1 a 8
18	da 1 a 5 (1)	53	da 1 a 4
19	da 1 a 5 (1)	54	da 1 a 4
20	da 1 a 3	55	—
21	da 1 a 5 (1)	56	—
22	da 1 a 3	**II. Riquadri riservati all'amministrazione**	
23	da 1 a 3	A	da 1 a 4 (2)
24	da 1 a 3	B	da 1 a 3
25	da 1 a 5 (1)	C	da 1 a 8 (2)
26	da 1 a 3	D	da 1 a 4
27	da 1 a 5 (1)	E	—
28	da 1 a 3	F	—
29	da 1 a 3	G	—
30	da 1 a 3	H	—
31	da 1 a 8	I	—
32	da 1 a 8	J	—

(1) In nessun caso il compilamento di queste caselle può essere reso obbligatorio per gli interessati ai fini del transito comunitario sugli esemplari n. 5 e 7.

(2) A scelta dello Stato membro di spedizione, entro i limiti indicati.

ALLEGATO II

INDICAZIONE DEGLI ESEMPLARI DEI FORMULARI COM E COM/c DI CUI AGLI ALLEGATI II E IV DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 679/85 NEI QUALI I DATI ANNOTATI DEVONO RISULTARE A RICALCO

(A partire dall'esemplare originale)

Numero della casella	Numero degli esemplari	Numero della casella	Numero degli esemplari
I. Riquadri per gli interessati			
1	da 1 a 4, salvo la sottocasella centrale: da 1 a 3	33	1ª sottocasella di sinistra: da 1 a 4 altre sottocaselle: da 1 a 3
2	da 1 a 4	34a	da 1 a 3
3	da 1 a 4	34b	da 1 a 3
4	da 1 a 4	35	da 1 a 4
5	da 1 a 4	37	da 1 a 3
6	da 1 a 4	38	da 1 a 4
7	da 1 a 3	40	da 1 a 4
8	da 1 a 4	41	da 1 a 3
9	da 1 a 3	44	da 1 a 4
14	da 1 a 4	46	da 1 a 3
15	da 1 a 4	47	da 1 a 3
15a	da 1 a 3	48	da 1 a 3
15b	da 1 a 3	49	da 1 a 3
16	da 1 a 3	50	da 1 a 3
17	da 1 a 4	51	da 1 a 4
17a	da 1 a 3	52	da 1 a 4
17b	da 1 a 3	53	da 1 a 4
18	da 1 a 4	54	da 1 a 4
19	da 1 a 4	55	—
20	da 1 a 3	56	—
21	da 1 a 4		
22	da 1 a 3	**II. Riquadri riservati all'amministrazione**	
23	da 1 a 3		
24	da 1 a 3	A	da 1 a 4 (1)
25	da 1 a 4	B	da 1 a 3
26	da 1 a 3	C	da 1 a 4
27	da 1 a 4	D/J	da 1 a 4
28	da 1 a 3	E/J	—
29	da 1 a 3	F	—
30	da 1 a 3	G	—
31	da 1 a 4	H	—
32	da 1 a 4	I	—

(1) A scelta dello Stato membro di spedizione, entro i limiti indicati.

ALLEGATO III

ISTRUZIONI RELATIVE ALL'IMPIEGO DEI FORMULARI COM E COM/c

TITOLO I

Osservazioni generali

A. Presentazione generale

Il formulario COM e i formulari complementari COM/c devono essere impiegati negli scambi tra due paesi della Comunità per la spedizione, il transito comunitario (salve le semplificazioni previste in materia di transito comunitario per taluni modi di trasporto), nonché per l'immissione in consumo di merci comunitarie (merci originarie della Comunità o che vi sono state immesse in libera pratica) o anche per l'assoggettamento di dette merci a qualsiasi altro regime nello Stato membro di destinazione.

Numerose possibilità d'uso sono offerte agli utenti; esse possono essere raggruppate in due categorie:

— l'impiego completo oppure

— l'impiego frazionato.

1. *L'impiego completo*

Trattasi dei casi in cui, al momento dell'espletamento delle formalità di spedizione, l'interessato ricorre al formulario che comprende gli esemplari occorrenti per le formalità di spedizione, di transito comunitario interno nonché per quelle da espletare nello Stato membro di destinazione.

Il formulario usato a tale scopo è costituito da otto esemplari:

— l'esemplare n. 1, che viene custodito dalle autorità dello Stato membro di spedizione (formalità di spedizione e di transito comunitario),

— l'esemplare n. 2, che serve per le statistiche dello Stato membro di spedizione,

— l'esemplare n. 3, che ritorna allo speditore dopo essere stato vistato dai servizi doganali,

— l'esemplare n. 4, per l'ufficio di destinazione (formalità di transito comunitario e attestazione del carattere comunitario delle merci).

— l'esemplare n. 5, da rinviare per il regime di transito comunitario,

— l'esemplare n. 6, che viene custodito dalle autorità dello Stato membro di destinazione (formalità a destinazione),

— l'esemplare n. 7, da usare per le statistiche dello Stato membro di destinazione (formalità di transito comunitario e a destinazione),

— l'esemplare n. 8, che ritorna al destinatario dopo essere stato vistato dai servizi doganali.

Il formulario in questione è pertanto costituito da un fascicolo di otto esemplari, di cui i primi tre si riferiscono alle formalità da espletare nello Stato membro di spedizione ed i restanti cinque concernono le formalità da espletare nello Stato membro di destinazione.

Ogni fascicolo di otto esemplari è concepito in modo che, quando le caselle devono contenere una informazione identica nei due Stati membri interessati, tale informazione viene annotata direttamente dallo speditore o dall'obbligato principale nell'esemplare n. 1 e, grazie al trattamento chimico della carta, risulta su tutti gli esemplari. Quando invece, per vari motivi (tutela del segreto commerciale, contenuto dell'informazione diverso secondo che si tratti dello Stato membro di spedizione o di quello di destinazione, ecc.) un'informazione non deve essere trasmessa da uno Stato membro all'altro, la desensibilizzazione della carta autocopiante limita la copia agli esemplari dello Stato membro di spedizione.

Qualora occorra usare la stessa casella con contenuto differente nello Stato membro di destinazione, si dovrà allora ricorrere alla carta carbone per riprendere i dati in questione sugli esemplari dal n. 6 al n. 8.

Tuttavia, e soprattutto qualora si ricorra ad un sistema informatico per il trattamento delle dichiarazioni, è possibile, anziché ricorrere al succitato fascicolo di otto esemplari, utilizzare due fascicoli da 4

esemplari aventi ciascuno una doppia funzione: 1/6, 2/7, 3/8 e 4/5. Il primo fascicolo corrisponde, per quanto concerne le informazioni riprese, agli esemplari dal n. 1 al n. 4, mentre il secondo fascicolo corrisponderebbe agli esemplari n. 6, 7, 8 e 5.

In tale ipotesi, per ogni fascicolo deve essere evidenziata la numerazione (posto a margine di ogni esemplare) degli esemplari utilizzati, cancellando la numerazione che riguarda quelli non utilizzati.

Ogni fascicolo di 4 esemplari così presentato è concepito in modo che le informazioni da riprodurre sui vari esemplari risultano trascritte grazie al trattamento chimico della carta.

2. *L'impiego frazionato*

Trattasi dei casi in cui, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 678/85 del Consiglio, del 18 febbraio 1985, relativo alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci all'interno della Comunità, l'interessato non voglia usare un fascicolo completo quale quello descritto al precedente paragrafo 1. Egli può allora ricorrere in ogni fase (spedizione, transito o destinazione) dell'operazione di scambio di merci comunitarie tra due Stati membri agli esemplari di dichiarazione occorrenti all'espletamento delle formalità relative a tal fine. Egli può inoltre aggiungere a questi formulari, qualora lo desideri, quelli necessari all'espletamento delle formalità relative alla fase o alle fasi successive dell'operazione.

Il ricorso all'uso frazionato consente pertanto varie combinazioni d'impiego, mediante l'utilizzo degli esemplari già indicati al paragrafo 1.

A titolo di esempio, sono possibili le combinazioni seguenti:

— Sola spedizione: esemplari n. 1, 2 e 3
— Spedizione + transito comunitario: esemplari n. 1, 2, 3, 4, 5 e 7
— Spedizione + destinazione: esemplari n. 1, 2, 3, 6, 7 e 8
— Solo transito comunitario: esemplari n. 1, 4, 5 e 7
— Transito comunitario + destinazione: esemplari n. 1, 4, 5, 6, 7 e 8
— Sola destinazione: esemplari n. 6, 7 e 8.

Oltre ai casi presentati, esistono circostanze in cui è necessario attestare a destinazione il carattere comunitario delle merci in questione senza che si sia fatto ricorso al transito comunitario interno. In casi del genere, si dovrà ricorrere all'esemplare n. 4, o separatamente, o congiuntamente ad uno dei fascicoli precedentemente descritti. Qualora per l'applicazione della regolamentazione comunitaria il documento che giustifica il carattere comunitario delle merci dev'essere fatto in 3 esemplari, è necessario produrre esemplari supplementari o fotocopie di detto esemplare n. 4.

Qualora le formalità di spedizione siano espletate in un ufficio alla frontiera dello Stato membro di spedizione senza che le merci siano vincolate al regime del transito comunitario (caso di applicazione dell'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo al transito comunitario [1]), lo speditore deve presentare ugualmente con la dichiarazione un'esemplare n. 4 che gli sarà restituito vistato da detto ufficio doganale di spedizione. Questo esemplare dovrà poi essere presentato all'ufficio di entrata dello Stato membro vicino.

Gli operatori economici che lo desiderino possono anche far stampare direttamente i tipi di fascicoli di formulari che corrispondono alla scelta da loro eventualmente effettuata in materia di frazionamento, sempreché il formulario utilizzato sia conforme al modello ufficiale.

B. Informazioni richieste

I formulari in questione contengono tutti i dati che i diversi Stati membri possono richiedere. Alcune caselle devono essere obbligatoriamente riempite, mentre altre lo saranno soltanto su richiesta dello Stato membro in cui le formalità sono espletate. È quindi opportuno, in proposito, conformarsi alla parte di queste istruzioni che riguardano l'uso delle differenti caselle.

Comunque, fatta salva l'applicazione delle procedure semplificate, l'elenco completo delle caselle eventualmente occorrenti in ogni fase di un'operazione di scambio comunitario, incluse quelle richieste soltanto in caso di applicazione di regolamentazioni specifiche, è rispettivamente il seguente:

— formalità di spedizione:
caselle n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 15a, 15b, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 34b, 35, 37, 38, 41, 44, 46, 47, 48, 49 e 54,

(1) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1.

— formalità di transito comunitario interno:
caselle n. 1 (esclusa la sottocasella centrale), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (prima sottocasella), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 e 56 (caselle con fondo verde);

— formalità a destinazione:
caselle n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 17b, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49 e 54,

— per il documento che attesta il carattere comunitario (T2L):
caselle n. 1 (esclusa la sottocasella centrale), 2, 3, 5, 14, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 44 e 54.

C. Modalità di uso del formulario

Ogni qualvolta si ricorra ad un fascicolo che comprende almeno un esemplare utilizzabile in uno Stato membro diverso da quello in cui esso è stato inizialmente redatto, occorre compilare i formulari con la macchina da scrivere o mediante procedimento meccanografico. Per facilitare la compilazione a macchina è necessario introdurre il formulario in modo tale che la prima lettera del dato da scrivere nella casella n. 2 venga apposto nella piccola casella di posizionamento che figura nell'angolo superiore sinistro.

Qualora tutti gli esemplari facenti parte del fascicolo siano destinati ad essere usati nel medesimo Stato membro, essi possono essere anche compilati a mano in modo leggibile, con lettere a stampatello, scritte con inchiostro a condizione che tale facoltà sia prevista in questo Stato membro. Lo stesso vale per le informazioni che potrebbero apparire sugli esemplari utilizzati nel regime del transito comunitario.

I formulari non possono recare alcuna raschiatura, cancellatura, aggiunta o interlinea. Le eventuali modifiche devono essere apportate cancellando le indicazioni errate, ed aggiungendovi eventualmente quelle desiderate. Qualsiasi modifica in tal modo effettuata deve essere approvata dalla persona che l'ha apportata ed espressamente convalidata dalle autorità competenti le quali, se del caso, possono esigere la presentazione di una nuova dichiarazione.

Inoltre, i formulari possono essere compilati con un procedimento tecnico di riproduzione invece di essere compilati con i sistemi sopracitati. Possono inoltre essere editi e compilati con un procedimento tecnico di riproduzione a condizione che le disposizioni relative ai modelli, alla carta, al formato dei formulari, alla lingua da utilizzare, alla leggibilità, alla proibizione di raschiature e aggiunte, modifiche o interlinee e altre, siano strettamente osservate.

Devono essere riempite, se richieste, unicamente le caselle recanti un numero d'ordine. Le altre, indicate con una lettera maiuscola, sono riservate esclusivamente all'uso delle amministrazioni.

Gli esemplari destinati ad essere custoditi presso l'ufficio di spedizione e/o di partenza devono recare la firma originale degli interessati.

La firma dell'obbligato principale o, se del caso, del suo rappresentante autorizzato, impegna il medesimo per tutto quanto riguarda l'operazione di transito comunitario quale risulta dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 222/77 relativo al transito comunitario, e descritta al precedente paragrafo B.

Gli esemplari destinati ad essere custoditi presso l'ufficio di destinazione devono recare la firma originale dell'interessato.

Si ricorda che, per quanto attiene alle formalità di spedizione e a destinazione, la firma dell'interessato comporta l'impegno, in conformità delle disposizioni vigenti negli Stati membri, in ordine:

— all'esattezza degli elementi che figurano nella dichiarazione e che sono in relazione alle formalità che lo riguardano,

— all'autenticità dei documenti allegati, e

— all'osservanza di tutti gli obblighi inerenti all'assegnazione delle merci in questione al regime designato.

Per quanto riguarda le formalità di transito comunitario e a destinazione, si richiama l'attenzione sull'interesse, per ogni interveniente, di verificare il contenuto della propria dichiarazione. In particolare, ogni differenza constatata dall'interessato tra le merci che egli deve dichiarare e i dati figuranti, eventualmente, sui formulari da utilizzare deve essere immediatamente comunicata da quest'ultimo al servizio delle dogane. In tal caso, occorre compilare la dichiarazione utilizzando nuovi formulari.

Fatta eccezione per quanto previsto al titolo III, qualora una casella non venga usata, essa deve restare priva di indicazioni o segni.

TITOLO II

Informazioni concernenti le varie caselle

I. Formalità da espletare nello Stato membro di spedizione

1. *Dichiarazione*: indicare successivamente la sigla «COM», il tipo di dichiarazione conformemente al codice comunitario all'uopo previsto, nonché la sigla «T2» in caso di utilizzazione del regime del transito comunitario o «T2L» quando in caso di non utilizzazione del regime del transito comunitario si deve attestare il carattere comunitario delle merci.

(esempio:

COM	1	T 2

)

Per quanto concerne il tipo di dichiarazione, il dato è facoltativo per gli Stati membri.

2. *Speditore*: indicare il suo cognome e nome o la sua ragione sociale nonché il suo indirizzo. Per quanto riguarda il numero d'identificazione, le istruzioni potranno essere completate dagli Stati membri (numero d'identificazione attribuito all'interessato dalle autorità competenti per motivi fiscali, statistici o altri). In caso di trasporto di collettame, gli Stati membri possono prevedere che la menzione «vari» sia indicata in questa casella, accludendo alla dichiarazione l'elenco degli speditori.

   Per quanto riguarda il transito comunitario, l'uso di questa casella è facoltativo per gli Stati membri.

3. *Formulari*: indicare il numero d'ordine del fascicolo rispetto al totale dei fascicoli utilizzati (indistintamente COM e COM/c) (per esempio, qualora si presentino un formulario COM e due formulari COM/c, indicare sul formulario COM: 1/3, sul primo formulario COM/c: 2/3 e sull'ultimo formulario COM/c: 3/3).

   Qualora sulla dichiarazione venga dichiarato un articolo soltanto (per esempio quando viene compilata una sola casella «designazione delle merci»), non indicare nulla in questa casella n. 3, ma indicare soltanto la cifra 1 nella casella n. 5.

   Qualora, in luogo di un fascicolo di 8 esemplari vengano utilizzati due fascicoli di 4 esemplari, questi ultimi sono ritenuti costituire un solo fascicolo.

4. *Distinte di carico*: indicare in cifre il numero di distinte di carico eventualmente allegate o il numero di elenchi descrittivi di indole commerciale autorizzati dall'autorità competente. Casella facoltativa per gli Stati membri per quanto concerne le formalità di spedizione.

5. *Articoli*: indicare il numero totale degli articoli dichiarati dall'interessato in tutti i formulari COM e COM/c (o distinte di carico o elenchi di indole commerciale) usati. Il numero degli articoli corrisponde al numero di caselle «designazione delle merci» da riempire.

6. *Totale dei colli*: casella facoltativa per gli Stati membri. Indicare il numero totale dei colli componenti la spedizione di cui trattasi.

7. *Numero di riferimento*: trattandosi del riferimento assegnato dall'interessato alla spedizione di cui trattasi, è facoltativo indicarlo.

8. *Destinatario*: indicare il nome o la ragione sociale nonché l'indirizzo completo della o delle persone a cui le merci devono essere consegnate.

   Casella facoltativa per gli Stati membri per quanto riguarda le formalità alla spedizione, ma obbligatoria ai fini del transito comunitario.

   In questo stadio non è obbligatoria l'indicazione del numero d'identificazione.

9. *Responsabile finanziario*: casella facoltativa per gli Stati membri (persona responsabile dell'acquisizione delle valute relative all'operazione considerata).

14. *Dichiarante o rappresentante dello speditore*: indicare cognome e nome o la ragione sociale nonché l'indirizzo completo dell'interessato conformemente alle norme in vigore. In caso d'identità tra il dichiarante e lo speditore, menzionare «speditore». Per quanto riguarda il numero di identificazione, le istruzioni potranno essere completate dagli Stati membri (numero d'identificazione attribuito all'interessato dalle autorità competenti per motivi fiscali, statistici o altri).

15. *Paese di spedizione* (casella facoltativa per gli Stati membri per quanto riguarda le formalità di spedizione ma obbligatoria ai fini del transito comunitario): indicare il nome dello Stato membro dal quale sono spedite le merci, o la Svizzera o l'Austria in caso di rispedizione da uno di tali paesi. Nella casella n. 15a, indicare il codice di tale Stato membro o di tale paese, conformemente al codice comunitario all'uopo previsto.

    La casella n. 15b è facoltativa per gli Stati membri (indicazione della regione da cui sono spedite le merci).

    Le caselle n. 15a e n. 15b non devono essere utilizzate per il transito comunitario.

16. *Paese d'origine*: gli Stati membri possono prevedere che questo dato sia fornito, senza però che sia un obbligo inderogabile per gli operatori economici. Qualora la dichiarazione comporti numerosi articoli di diversa origine, la casella in questione deve recare la menzione «vari».

17. *Paese di destinazione*: indicare il nome dello Stato membro interessato.

    Nella casella n. 17a, indicare il codice corrispondente a tale Stato membro, conformemente al codice comunitario all'uopo previsto.

    In questa fase degli scambi, la casella n. 17b deve restare vuota.

    Le caselle n. 17a e n. 17b non devono essere utilizzate per il transito comunitario.

18. *Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza*: casella facoltativa per gli Stati membri per quanto riguarda le formalità di spedizione, obbligatoria però qualora si applichi il regime di transito comunitario.

    Indicare l'identità, per esempio il numero o i numeri d'immatricolazione del mezzo o dei mezzi di trasporto (camion, nave, vagone, aereo) sul quale o sui quali le merci sono direttamente caricate al momento della presentazione all'ufficio doganale nel quale sono espletate le formalità di spedizione o di transito, nonché la nazionalità di tale mezzo di trasporto (oppure quella del mezzo di propulsione del complesso, qualora i mezzi di trasporto siano più di uno), conformemente al codice comunitario all'uopo previsto. (Per esempio, qualora la motrice ed il rimorchio abbiano targa diversa, indicare il numero di targa della motrice e quello del rimorchio, nonché la nazionalità della motrice).

    Per spedizioni a mezzo posta o installazioni fisse non indicare nulla che riguardi numero d'immatricolazione e nazionalità.

    In caso di trasporto ferroviario, non indicare la nazionalità.

    Negli altri casi, per quanto riguarda la nazionalità, dato facoltativo per gli Stati membri.

19. *Contenitori (Ctr)*: indicare conformemente al codice comunitario all'uopo previsto la situazione presupposta al passaggio della frontiera dello Stato membro di spedizione, come conosciuta al momento dell'espletamento delle formalità di spedizione o di transito comunitario.

    Per quanto concerne il transito comunitario, casella facoltativa per gli Stati membri.

20. *Condizioni di consegna*: casella facoltativa per gli Stati membri (dato da cui risultano determinate clausole del contratto commerciale).

    Negli Stati membri interessati, ricorrere ai codici e alla ripartizione comunitaria all'uopo previsti.

21. *Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera*: l'uso di questa casella è facoltativo per gli Stati membri per quanto riguarda l'identità.

    Casella d'uso obbligatorio per quanto concerne la nazionalità. Tuttavia, in caso d'invii tramite posta, trasporto ferroviario o installazioni fisse, non indicare nulla circa il numero d'immatricolazione e la nazionalità.

Indicare il tipo (camion, nave, vagone, aereo) seguito dall'identità, precisando ad esempio il numero d'immatricolazione del mezzo di trasporto attivo del quale si presuppone l'utilizzo al momento del passaggio della frontiera dello Stato membro di spedizione oppure il nome, poi la nazionalità di tale mezzo di trasporto attivo che risulta conosciuto al momento dell'espletamento delle formalità di spedizione o di transito, conformemente al codice comunitario all'uopo previsto.

Si precisa che nel caso di trasporto combinato, o quando vi sono più mezzi di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che assicura la movimentazione del tutto (esempio: se si tratta di automezzo su battello marino, il mezzo di trasporto attivo è il battello marino; tra trattore e rimorchio, il mezzo di trasporto attivo è il trattore).

22. *Moneta di fatturazione ed importo totale fatturato*: casella facoltativa per gli Stati membri (informazioni contigue concernenti la moneta in cui è redatto il contratto commerciale, conformemente al codice comunitario all'uopo previsto, nonché l'importo fatturato globale di tutte le merci dichiarate).

23. *Tasso di cambio*: casella facoltativa per gli Stati membri (tasso di cambio in vigore della moneta di fatturazione nella moneta dello Stato membro di cui trattasi).

24. *Natura della transazione*: casella facoltativa per gli Stati membri (dato da cui risultano determinate clausole del contratto commerciale).

Negli Stati membri interessati, ricorrere ai codici ed alla ripartizione comunitaria all'uopo previsti.

25. *Modo di traporto fino alla frontiera*: indicare, conformemente al codice comunitario all'uopo previsto, il modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo col quale si presume che le merci lascino il territorio dello Stato membro di spedizione.

Per quanto concerne il transito comunitario, casella facoltativa per gli Stati membri.

26. *Modo di traporto interno*: casella facoltativa per gli Stati membri (indicazione, conformemente al codice comunitario all'uopo previsto, della natura del modo di trasporto impiegato all'interno dello Stato membro interessato).

27. *Luogo di carico*: casella facoltativa per gli Stati membri. Indicare il luogo di carico delle merci come è conosciuto al momento dell'espletamento delle formalità di spedizione o di transito, se del caso sotto forma di codice quando ciò sia previsto, sul mezzo di trasporto attivo mediante il quale esse devono passare la frontiera dello Stato membro di spedizione.

28. *Dati finanziari e bancari*: casella facoltativa per gli Stati membri (trasferimento di valute relativo all'operazione in questione.

Elementi relativi alle formalità e modalità finanziarie nonché riferimenti bancari.

29. *Ufficio d'uscita*: casella facoltativa per gli Stati membri (indicazione dell'ufficio doganale attraverso il quale si prevede che le merci lasceranno il territorio dello Stato membro interessato).

30. *Localizzazione delle merci*: casella facoltativa per gli Stati membri (indicazione del luogo esatto in cui le merci possono essere esaminate).

31. *Colli e designazione delle merci, marchi e numeri — numero contenitori — quantità e natura*: indicare marchi, numeri, quantità e natura dei colli oppure, nel caso particolare di merci non imballate, indicare il numero degli articoli oggetto della dichiarazione o la menzione «alla rinfusa», secondo il caso, nonché in entrambi i casi, i riferimenti necessari all'identificazione di dette merci. Per designazione delle merci si intende la denominazione commerciale abituale delle stesse, espressa in termini sufficientemente precisi che ne permettano l'identificazione e la classificazione. In questa casella devono risultare anche informazioni richieste da eventuali regolamentazioni specifiche (accise, ...). In caso di impiego di contenitori, nella casella vanno indicati anche gli elementi d'identificazione dei medesimi.

Se nella casella n. 16 (paese d'origine) l'interessato ha indicato «vari», gli Stati membri possono prevedere che sia menzionato, senza tuttavia che si tratti di un obbligo per gli operatori economici, il nome del paese d'origine delle merci di cui trattasi.

32. *Numero dell'articolo*: indicare il numero d'ordine dell'articolo in questione rispetto al totale degli articoli dichiarati nei formulari COM e COM/c, secondo quanto precisato alla casella n. 5.

Qualora la dichiarazione si riferisca ad un solo articolo, gli Stati membri possono prevedere che non sia indicato nulla in questa casella, tenuto conto che la cifra 1 deve figurare, in questo caso, nella casella n. 5.

33. *Codice delle merci*: indicare il numero di codice corrispondente all'articolo dichiarato.

Per quanto concerne il transito comunitario, questo dato deve essere indicato soltanto quando la regolamentazione comunitaria lo prevede.

34. *Codice del paese d'origine*: gli Stati membri possono prevedere, senza che tuttavia si tratti di un obbligo per gli operatori economici, che la casella n. 34a sia riempita (indicazione del codice corrispondente al paese menzionato nella casella n. 16, conformemente al codice comunitario all'uopo previsto. Qualora nella casella n. 16 venga apposta la menzione «vari», indicare il codice corrispondente al paese d'origine dell'articolo in questione); la casella n. 34b è facoltativa per gli Stati membri (indicazione della regione di produzione delle merci in questione).

35. *Massa lorda*: casella facoltativa per gli Stati membri per quanto concerne le formalità di spedizione ma obbligatoria ai fini del transito comunitario. Indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella n. 31. La massa lorda corrisponde alla massa globale delle merci e di tutti i loro imballaggi, esclusi i mezzi di trasporto, ivi compresi i contenitori.

37. *Regime*: indicare il regime per il quale le merci sono dichiarate alla spedizione, conformemente al codice comunitario all'uopo previsto.

38. *Massa netta*: indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci dichiarate nella casella n. 31. Tale massa corrisponde alla massa propria delle merci prive di tutti i loro imballaggi.

Per quanto concerne il transito comunitario, tale dato deve essere indicato soltanto quando la regolamentazione comunitaria lo prevede.

40. *Dichiarazione sommaria/documento precedente*: casella facoltativa per gli Stati membri (riferimenti ai documenti riguardanti il regime amministrativo che ha preceduto la spedizione in un altro Stato membro).

41. *Unità supplementari*: da riempire all'occorrenza, conformemente alle indicazioni della nomenclatura delle merci (indicare, per l'articolo corrispondente, la quantità espressa nell'unità prevista nella nomenclatura delle merci).

44. *Menzioni speciali: documenti presentati; certificati e autorizzazioni*: indicare sia le menzioni richieste ai sensi di regolamentazioni specifiche eventualmente applicabili nello Stato membro di spedizione che i riferimenti ai documenti presentati a sostegno della dichiarazione, ivi compresi, se del caso, esemplari di controllo T5. Nella sottocasella «codice menzioni speciali» (MS) indicare, se del caso, il numero di codice corrispondente alle menzioni speciali che possono essere richieste nell'ambito dell'applicazione del regime di transito comunitario. (Tale sotto casella dovrà essere utilizzata solo quando entrerà in applicazione un sistema di appuramento delle operazioni di transito comunitario con procedura informatizzata).

46. *Valore statistico*: indicare l'importo, nella valuta prevista dallo Stato membro di spedizione, del valore statistico, conformemente alle norme comunitarie in vigore.

47. *Calcolo delle imposizioni*: gli Stati membri possono esigere l'indicazione del tipo e della base imponibile, dell'aliquota del tributo applicabile e del modo di pagamento scelto ed altresì, a titolo indicativo, l'ammontare del tributo considerato ed il totale dei tributi che si riferiscono all'articolo in questione così come risultano calcolati dall'interessato. I seguenti dati devono eventualmente risultare su ogni riga, ricorrendo, se del caso, al codice comunitario all'uopo previsto:

— tipo di tributo (accise, ecc.),

— base imponibile,

— aliquota del tributo applicabile,

— importo dei tributi dovuti,

— modo di pagamento prescelto (MP).

48. *Dilazione di pagamento*: casella facoltativa per gli Stati membri (riferimento alla specifica autorizzazione; per dilazione di pagamento si intende tanto il sistema di dilazione di pagamento fiscale quanto quello di credito concesso per il pagamento dei tributi).

49. *Identificazione del deposito*: casella facoltativa per gli Stati membri.

50. *Obbligato principale oppure rappresentante autorizzato*; *luogo, data e firma:* indicare cognome e nome o la ragione sociale e l'indirizzo completo dell'obbligato principale nonché il numero di identificazione attribuito dalle autorità competenti. Indicare, se del caso, il cognome, il nome o ragione sociale del rappresentante autorizzato che firma per l'obbligato principale.

Fatte salve le disposizioni particolari da adottare in materia d'informatica, l'originale della firma manoscritta della persona interessata deve figurare sull'esemplare destinato ad essere conservato dall'ufficio di partenza. Qualora l'interessato sia una persona giuridica, il firmatario deve far seguire alla firma il cognome, il nome e la sua qualifica.

51. *Uffici di passaggio previsti (e paesi)*: indicare l'ufficio di entrata previsto in ogni paese (Stato membro, Austria o Svizzera) di cui si prevede di attraversare il territorio e, allorché il trasporto deve attraversare un territorio diverso da quello della Comunità, dell'Austria o della Svizzera, l'ufficio di uscita attraverso il quale il trasporto lascerà la Comunità, l'Austria o la Svizzera. Si rammenta che gli uffici di passaggio figurano nell'elenco degli «uffici doganali competenti per le operazioni di transito comunitario». Indicare inoltre lo Stato membro o il paese, mediante i codici comunitari all'uopo previsiti.

52. *Garanzia*: indicare, conformemente al codice comunitario all'uopo previsto, il tipo di garanzia utilizzata per l'operazione considerata, indi, ove sia necessario, il numero del certificato di garanzia o della garanzia corrispondente e l'ufficio di garanzia.

Qualora la garanzia globale oppure la garanzia isolata non siano valide per tutti gli Stati membri, nonché per l'Austria e la Svizzera, oppure qualora l'obbligato principale escluda determinati Stati membri dall'applicazione, aggiungasi nella parte «non valida per ...» lo Stato membro o gli Stati membri o il paese o i paesi interessati conformemente al codice comunitario all'uopo previsto.

53. *Ufficio di destinazione (e paese):* indicare l'ufficio in cui le merci devono essere ripresentate per porre termine all'operazione di transito comunitario. Si rammenta che gli uffici di destinazione figurano nell'elenco degli uffici doganali competenti per le operazioni di transito comunitario. Indicare inoltre mediante la codificazione comunitaria all'uopo prevista lo Stato membro o il paese.

54. *Luogo e data, firma, cognome e nome del dichiarante o del suo rappresentante*: fatte salve le disposizioni specifiche da adottare in materia di ricorso all'informatica, l'originale della firma manoscritta della persona interessata, seguita dal suo nome e cognome deve figurare sull'esemplare destinato ad essere custodito dall'ufficio di spedizione. Qualora l'interessato sia una persona giuridica, il firmatario deve far seguire alla sua firma il cognome, il nome e la sua qualifica.

II. Formalità durante il percorso

Tra il momento in cui le merci lasciano l'ufficio di spedizione e/o di partenza, e quello in cui arrivano all'ufficio di destinazione, può accadere che si renda necessario aggiungere alcune menzioni sugli esemplari del documento unico che accompagnano le merci. Tali menzioni riguardano le operazioni di trasporto e devono essere annotate sul documento dal trasportatore, responsabile del mezzo di trasporto su cui le merci si trovano direttamente caricate, man mano che ciò si rende necessario. Queste menzioni possono essere annotate a mano, in modo leggibile; in tal caso, i formulari devono essere completati ad inchiostro ed in lettere a stampatello.

Tali menzioni, che figurano soltanto sugli esemplari n. 4 e 5, si riferiscono ai casi seguenti:

— Trasbordi: riempire la casella n. 55:

Casella n. 55 (trasbordi)

Le tre prime righe di tale casella devono essere riempite dal trasportatore allorché nell'operazione in questione, le merci in causa siano trasbordate da un mezzo di trasporto a un altro o da un contenitore a un altro.

Si ricorda che in caso di trasbordo, il trasportatore deve contattare le autorita comeptenti, particolarmente qualora risulti necessario apporre nuovi sigilli, ciò anche per fare annotare il documento di transito comunitario.

Qualora il servizio delle dogane abbia autorizzato il trasbordo fuori della sua sorveglianza, il trasportatore deve annotare da sé stesso il documento di transito comunitario ed informare ai fini del visto, il successivo ufficio doganale al quale le merci debbono essere presentate.

— Altri incidenti di percorso: riempire la casella n. 56.

Casella n. 56 (altri incidenti durante il trasporto)

La casella deve essere completata conformemente agli obblighi esistenti in materia di transito comunitario.

Inoltre, qualora le merci siano state caricate su semirimorchio, e durante il trasporto venga cambiata solo la motrice (senza che ci siano manipolazioni o trasbordi di merci), indicare in questa casella il numero di immatricolazione e la nazionalità del nuovo veicolo trattore. In tal caso, il visto delle autorità competenti non è necessario.

III. Formalità da espletare nello Stato membro di destinazione

1. *Dichiarazione*: indicare successivamente la sigla «COM» e il tipo di dichiarazione, conformemente al codice comunitario all'uopo previsto.

   Per quanto concerne il tipo di dichiarazione, casella facoltativa per gli Stati membri.

   La sottocasella a destra non deve essere utilizzata ai fini delle formalità a destinazione.

2. *Speditore*: casella facoltativa per gli Stati membri (indicare il nome o la ragione sociale nonché l'indirizzo completo dello speditore o del venditore delle merci).

3. *Formulari*: indicare il numero d'ordine del fascicolo rispetto al totale dei fascicoli utilizzati (indistintamente COM e COM/c) (per esempio qualora si presentino un formulario COM e due formulari COM/c, indicare sul formulario COM: 1/3, sul primo formulario COM/c: 2/3 e sull'ultimo formulario COM/c: 3/3).

   Qualora la dichiarazione riguardi un solo articolo (per esempio nel caso in cui viene compilata una sola casella «designazione delle merci», non indicare nulla in questa casella n. 3 ma indicare soltanto la cifra 1 nella casella n. 5.

4. *Distinte di carico*: indicare in cifre il numero di distinte di carico eventualmente allegate o il numero di elenchi descrittivi di indole commerciale che siano autorizzati dall'autorità competente. Casella facoltativa per gli Stati membri.

5. *Articoli*: indicare il numero totale degli articoli dichiarati dall'interessato in tutti i formulari COM e COM/c (o distinte di carico ed elenchi di natura commerciale) usati. Il numero degli articoli corrisponde al numero di caselle «designazione delle merci» da riempire.

6. *Totale colli*: casella facoltativa per gli Stati membri (indicare il numero totale dei colli componenti la spedizione di cui trattasi.

7. *Numero di riferimento*: trattandosi del riferimento assegnato dall'interessato alla spedizione di cui trattasi, è facoltativo indicarlo.

8. *Destinatario*: indicare il cognome, il nome o la ragione sociale e l'indirizzo completo. In caso di collettame di pertinenza di vari destinatari, gli Stati membri possono prevedere che la menzione «vari» sia indicata in questa casella; l'elenco dei destinatari deve essere allegato alla dichiarazione. Per quanto riguarda il numero d'identificazione, le istruzioni potranno essere completate dagli Stati membri (numero attribuito all'interessato dalle autorità competenti per motivi fiscali, statistici o altri).

9. *Responsabile finanziario*: casella facoltativa per gli Stati membri (persona responsabile del trasferimento delle valuta relativo all'operazione considerata).

14. *Dichiarante o rappresentante del destinatario*: indicare all'occorrenza il cognome, il nome o la ragione sociale nonché l'indirizzo completo dell'interessato conformemente alle norme in vigore. In caso di identità tra il dichiarante e il destinatario, menzionare «destinatario».

    Per quanto riguarda il numero d'identificazione, le istruzioni potranno essere completate dagli Stati membri (numero d'identificazione attribuito all'interessato dalle autorità competenti per motivi fiscali, statistici o altri).

15. *Paese di spedizione*: indicare il nome dello Stato membro dal quale le merci sono spedite, o la Svizzera o l'Austria in caso di rispedizione da uno di tali paesi. Nella casella n. 15a, indicare il codice che si riferisce allo Stato membro o a detto paese, conformemente al codice comunitario all'uopo previsto.

    La casella n. 15b non deve essere riempita.

16. *Paese d'origine*: dato facoltativo per gli Stati membri (esigibile nei limiti consentiti dal diritto comunitario). Qualora la dichiarazione comporti numerosi articoli di diversa origine, la casella in questione deve recare la menzione «vari».

17. *Paese di destinazione*: dato facoltativo per gli Stati membri. Indicare il nome dello Stato membro considerato.

    Nella casella n. 17a, indicare il codice che si riferisce a detto Stato membro, conformemente al codice comunitario all'uopo previsto.

    Nella casella n. 17b indicare la regione di destinazione delle merci.

18. *Identità e nazionalità del mezzo di trasporto all'arrivo*: casella facoltativa per gli Stati membri. Indicare l'identità, per esempio il numero o numeri d'immatricolazione o il nome del mezzo o dei mezzi di trasporto (camion, nave, vagone, aereo) sul quale o sui quali le merci sono direttamente caricate al momento della loro presentazione all'ufficio doganale ove sono espletate le formalità a destinazione, nonché la nazionalità di tale mezzo di trasporto (oppure quella del mezzo di propulsione del complesso qualora i mezzi di trasporto siano più di uno), conformemente al codice comunitario all'uopo previsto. (Per esempio, qualora la motrice ed il rimorchio abbiano targa diversa, indicare il numero di targa della motrice e quello del rimorchio, nonché la nazionalità della motrice).

    In caso di invii tramite posta, trasporto ferroviario o installazioni fisse, non indicare nulla per quanto concerne il numero di immatricolazione e la nazionalità.

    In caso di trasporto ferroviario, non indicare la nazionalità.

19. *Contenitori (Ctr)*: fornire le informazioni occorrenti conformemente al codice comunitario all'uopo previsto.

20. *Condizioni di consegna*: casella facoltativa per gli Stati membri (dato da cui risultano determinate clausole del contratto commerciale).

    Negli Stati membri interessati, ricorrere ai codici e alla ripartizione comunitaria all'uopo previsto.

21. *Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera*: casella ad uso facoltativo per gli Stati membri per quanto concerne l'identità.

    Casella ad uso obbligatorio per quanto concerne la nazionalità. Tuttavia, in caso d'invii tramite posta, trasporto ferroviario o installazioni fisse non indicare nulla circa il numero di immatricolazione e la nazionalità.

    Indicare il tipo (camion, nave, vagone, aereo) seguito dalla identità, per esempio indicando il numero d'immatricolazione del mezzo di trasporto attivo utilizzato per attraversare la frontiera dello Stato membro di destinazione oppure il nome e la nazionalità di tale mezzo di trasporto attivo, conformemente al codice comunitario all'uopo previsto.

    Si precisa che nel caso di trasporto combinato, come pure quando vi è più di un mezzo di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che determina il movimento dell'insieme dei mezzi di trasporto (esempio: per un camion imbarcato su nave, il mezzo di trasporto attivo è la nave; per trattore e rimorchio il mezzo di trasporto attivo è il trattore).

22. *Moneta di fatturazione ed importo totale fattura*: casella facoltativa per gli Stati membri (informazioni contigue concernenti la moneta in cui è redatto il contratto commerciale, conformemente al codice comunitario all'uopo previsto, nonché l'importo fatturato globale di tutte le merci dichiarate).

23. *Tasso di cambio*: casella facoltativa per gli Stati membri (tasso in vigore di cambio della moneta di fatturazione nella moneta dello Stato membro di cui trattasi).

24. *Natura della transazione*: casella facoltativa per gli Stati membri (dati da cui risultano determinate clausole del contratto commerciale).

    Negli Stati membri interessati, ricorrere ai codici ed alla ripartizione comunitaria all'uopo previsto.

25. *Modo di trasporto alla frontiera*: indicare conformemente al codice comunitario all'uopo previsto, la natura del modo di trasporto che corrisponde al mezzo di trasporto attivo con il quale le merci sono entrate sul territorio dello Stato membro di destinazione.

26. *Modo di trasporto interno*: casella facoltativa per gli Stati membri (indicazione, conformemente al codice comunitario all'uopo previsto della natura del modo di trasporto impiegato all'interno dello Stato membro interessato).

27. *Luogo di scarico*: casella ad uso facoltativo per gli Stati membri. Indicare il luogo di scarico delle merci, eventualmente sotto forma di codice ove ciò sia previsto, dal mezzo di trasporto attivo mediante il quale esse hanno attraversato la frontiera dello Stato membro di destinazione.

28. *Dati finanziari e bancari*: casella facoltativa per gli Stati membri (trasferimento di valute relativo all'operazione in questione).

(Elementi relativi alle formalità e modalità finanziarie nonché riferimenti bancari).

29. *Ufficio d'entrata*: casella facoltativa per gli Stati membri (indicazione dell'ufficio doganale attraverso il quale le merci sono entrate nel territorio dello Stato membro interessato).

30. *Localizzazione delle merci*: casella facoltativa per gli Stati membri (indicazione del luogo esatto in cui le merci possono essere esaminate).

31. *Colli e designazione delle merci, marchi e numeri — numero contenitori — quantità e natura*: indicare marchi, numeri, quantità e natura dei colli, oppure, nel caso particolare di merci non imballate, indicare il numero degli articoli oggetto della dichiarazione o la menzione «alla rinfusa», secondo il caso, nonché in entrambi i casi, i riferimenti necessari all'identificazione di dette merci. Per designazione delle merci si intende la denominazione commerciale abituale delle stesse, espressa in termini sufficientemente precisi che ne permettano l'identificazione e la classificazione. In questa casella devono risultare anche informazioni richieste da eventuali regolamentazioni specifiche (accise, ecc). In caso di impiego di contenitori, nella casella vanno indicati anche gli elementi di identificazione dei medesimi.

Se nella casella n. 16 (paese d'origine), l'interessato ha indicato «vari», gli Stati membri possono prevedere che sia menzionato il nome del paese d'origine delle merci in questione.

32. *Numero dell'articolo*: indicare il numero d'ordine dell'articolo in questione rispetto al totale degli articoli dichiarati nei formulari COM e COM/c usati secondo quanto precisato alla casella n. 5.

Qualora la dichiarazione si riferisca soltanto ad un solo articolo gli Stati membri possono prevedere che non sia indicato nulla in questa casella, tenuto conto che la cifra 1 deve figurare, in questo caso, nella casella n. 5.

33. *Codice delle merci*: indicare il numero di codice corrispondente all'articolo in oggetto. Nella sottocasella a destra gli Stati membri possono prevedere un'indicazione relativa alle accise.

34. *Codice del paese d'origine*: dato facoltativo per gli Stati membri (indicazione nella casella n. 34a del codice corrispondente al paese menzionato nella casella n. 16, conformemente al codice comunitario all'uopo previsto.

Qualora nella casella n. 16 è stata apposta la menzione «vari» — indicare il codice corrispondente al paese di origine dell'articolo in questione).

La casella n. 34b non deve essere riempita.

35. *Massa lorda*: dato facoltativo per gli Stati membri (indicare la massa lorda espressa in chilogrammi delle merci descritte nella casella n. 31. La massa lorda corrisponde alla massa globale delle merci e di tutti i loro imballaggi, esclusi i mezzi di trasporto, ivi compresi i contenitori.

37. *Regime*: indicare il regime per il quale sono dichiarate le merci a destinazione, conformemente al codice comunitario all'uopo previsto.

38. *Massa netta*: indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci dichiarate nella casella n. 32. Tale massa corrisponde alla massa propria delle merci prive di tutti i loro imballaggi.

40. *Dichiarazione sommaria/documento precedente*: casella facoltativa per gli Stati membri (riferimenti alla dichiarazione sommaria eventualmente usata nello Stato membro di destinazione o dei documenti riguardanti l'eventuale regime amministrativo precedente).

41. *Unità supplementari*: da riempire all'occorrenza, conformemente alle indicazioni della nomenclatura delle merci (indicare, per l'articolo corrispondente, la quantità espressa nell'unità prevista nella nomenclatura delle merci).

44. *Menzioni speciali; documenti presentati; certificati e autorizzazione*: indicare tanto le menzioni richieste ai sensi di regolamentazioni specifiche eventualmente applicabili nello Stato membro di destinazione quanto i riferimenti ai documenti presentati a sostegno della dichiarazione, ivi compresi, se del caso, gli esemplari di controllo T5. La sottocasella «*codice menzioni speciali*» (MS) non deve essere riempita.

46. *Valore statistico*: indicare l'importo del valore statistico conformemente alle norme comunitarie in vigore, nella valuta prevista dallo Stato membro di destinazione.

47. *Calcolo dei tributi*: gli Stati membri possono esigere l'indicazione del tipo e della base imponibile, dell'aliquota del tributo applicabile e del modo di pagamento scelto ed altresì, a titolo indicativo, l'ammontare del tributo considerato ed il totale dei tributi che si riferiscono all'articolo in questione così come risultano calcolati dall'interessato. I seguenti dati devono eventualmente risultare su ogni riga, ricorrendo, se del caso, al codice comunitario all'upo previsto:

— tipo di tributo (IVA, accise, ecc.),

— base imponibile,

— aliquota del tributo applicabile,

— importo dei tributi dovuti,

— modo di pagamento prescelto (MP).

48. *Riporto di pagamento*: casella facoltativa per gli Stati membri (riferimento alla specifica autorizzazione; per dilazione di pagamento si intende non tanto il sistema di dilazione di pagamento fiscale quanto quello di credito concesso per il pagamento dei tributi).

49. *Identificazione del deposito*: casella facoltativa per gli Stati membri.

54. *Luogo e data, firma, cognome e nome del dichiarante o del suo rappresentante*: fatte salve le disposizioni specifiche da dottare in materia di ricorso all'informatica, l'originale della firma manoscritta della persona interessata seguita dal suo nome e cognome deve figurare sull'esemplare destinato ad essere custodito dall'ufficio di destinazione.

Qualora l'interessato sia una persona giuridica, il firmatario deve far seguire alla sua firma il cognome e il nome e la sua qualifica.

TITOLO III

Note relative ai formulari complementari COM/c

A. I formulari complementari devono essere utilizzati unicamente quando la dichiarazione comprenda numerosi articoli (vedi casella n. 15). Essi devono essere presentati congiuntamente ad un formulario COM.

B. Le note di cui ai precedenti titoli I e II si applicano anche ai formulari complementari COM/c.

Tuttavia:

— la sottocasella sinistra della casella n. 1 deve recare la sigla COM/c. Inoltre in caso di utilizzazione del regime del transito comunitario, si deve menzionare la sigla T2 bis nella sottocasella destra di questa casella;

— le caselle n. 2 ed 8 sono facoltative per gli Stati membri e devono recare soltanto il nome e l'eventuale numero di identificazione della persona interessata;

— la parte «riepilogo» della casella n. 47 riguarda il riepilogo finale di tutti gli articoli oggetto dei formulari COM e COM/c. utilizzati. Essa deve dunque essere compilata soltanto nell'ultimo dei formulari COM/c. allegati ad un documento COM, per mettere in evidenza da una parte il totale per tipo d'importazione e d'altra parte il totale generale (TG) dei tributi dovuti.

C. In caso di ricorso ai formulari complementari COM/c., le caselle «designazione delle merci» non utilizzate devono essere annullate in modo da impedirne qualsiasi ulteriore impiego.